

Legge regionale 21 giugno 1982, n.50

Fondo sociale regionale - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 18

ARTICOLO 1

(Fondo sociale regionale)

E' istituito nel bilancio della Regione un fondo destinato al finanziamento dei servizi e delle attivita' socio - assistenziali per il conseguimento delle finalita' contenute nell'art. 2 della LR 7-4-1976 n. 15, nell'art. 1 - secondo comma - della LR 12-5-1977, n. 18, nella L. 22-12-1975, n. 685 e nell'art. 3 della LR 30-5-1978 n. 35 recante integrazioni e modifiche della predetta LR 7-4-1976 n. 15.

In tale fondo affluiscono:

- 1) i fondi, gia' destinati agli enti assistenziali disciolti assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 1 duodecies del DL 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641;
- 2) quota parte dell'assegnazione a favore della Regione Toscana sul fondo comune regionale ex art. 8 della Legge 16-5-1970 n. 281 pari all'importo annuo degli ultimi finanziamenti statali ai sensi dell'art. 5 della Legge 29-7-1975 n. 405, dell'art. 103 della Legge 22-12-1975 n. 685, dell'art. 10 della legge 23-12-75 n. 698, nonche' dell'art. 3 della Legge 22-5-78 n. 194, annualmente incrementati di una percentuale non inferiore al tasso di aumento del fondo comune regionale;
- 3) i fondi assegnati alla Regione a norma dell'art. 78 della Legge 27 luglio 1978, n. 392;
- 4) gli stanziamenti da prevedere nel bilancio regionale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, per il finanziamento delle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della LR 7-4-76 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni;
- 5) i fondi regionali per i contributi ai comuni per l'esercizio delle funzioni proprie in materia di assistenza sociale;
- 6) i fondi regionali relativi a spese e contributi per le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope a norma della legge 22-12-75 n. 685;
- 7) i fondi regionali relativi a contributi per centri di vacanza ed associazioni di fatto e istituzioni riconosciute senza fini di lucro di cui alla LR 30-5-78 n. 35.

Il fondo di cui al comma precedente e' iscritto, pro - quota, in tre differenti capitoli di bilancio, rispettivamente:

- per la parte relativa a finanziamenti di provenienza statale;

- per la parte relativa alle funzioni di cui all'art. 8, secondo comma della LR 7-4-76 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni;
- per i finanziamenti regionali.

ARTICOLO 2

(Ripartizione del Fondo)

Il fondo sociale regionale e' ripartito fra i comuni singoli e associati, di cui alla LR 17 agosto 1979 n. 37, titolari della gestione dei servizi sanitari, e da essi utilizzato a norma del titolo VII della LR 19 dicembre 1979 n. 63 per assicurare le attivita' previste dalle disposizioni di cui alle leggi citate al secondo comma dell'articolo precedente, e in generale, per sviluppare gli interventi socio - assistenziali nel quadro delle finalita' previste dalla riforma sanitaria, sia attraverso un incremento della spesa corrente che di quella in conto capitale.

Le modalita' di ripartizione del fondo sono fissate nel piano regionale dei servizi sociali adottati ai sensi dell'art. 31 della LR 19-12-79 n. 63.

La ripartizione del fondo fra i soggetti indicati al primo comma tiene conto del complesso delle attivita' sociali, sia pubbliche che private, svolte nelle singole zone.

Nell'ambito di programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalle leggi di cui al precedente comma, le unita' sanitarie locali possono convenzionarsi, per attivita' sanitarie specifiche, con le istituzioni di cui all'art. 12, comma 1, della LR 12-3-1977 n. 18 a norma delle convenzioni nazionali vigenti in materia.

ARTICOLO 3

(Ripartizione del fondo sociale per l'anno 1982)

Fino all'approvazione del piano regionale per i servizi sociali, la ripartizione e' effettuata, su proposta della Giunta, del Consiglio regionale in base a criteri finalizzati ad assicurare la continuita' degli interventi e ad avviare il riequilibrio nei livelli di erogazione dei servizi sociali fra le varie zone della Toscana.

I comuni singoli ed associati, fino all'entrata in vigore del piano di cui al primo comma, utilizzano le erogazioni regionali assegnando ai singoli interventi riferiti alle attivita' di settore di cui alle leggi indicate al secondo comma del precedente art. 1, risorse comunque non inferiori a quelle impegnate allo stesso titolo nel precedente esercizio.

In particolare, la ripartizione terra' conto della opportunita' di incentivare attivita' rivolte:

- a) al mantenimento degli anziani nel proprio ambiente di vita;
- b) alla tutela sociale della maternità, dell'infanzia, dell'età evolutiva a norma delle leggi 19 luglio 1974, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194;
- c) alla prevenzione sociale dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- d) a valorizzare, attraverso idonee iniziative, le vacanze ed il tempo libero come esperienza socializzante per l'anziano ed educativa per il minore.

Per l'anno 1982, rispetto alle previsioni di cui all'art. 1, non confluiscono nel fondo sociale i fondi di cui all'art. 1 duodecies del DL 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641, già destinati all'ONPI e all'ENAOLI, per un ammontare rispettivamente di L. 1.800.000.000 e L. 250.000.000 da utilizzare per finanziare la gestione delle case di riposo e delle comunità educative già gestite dai sopracitati enti soppressi.

Parimenti non confluiscono nel fondo sociale fino alla approvazione del piano regionale per i servizi sociali i fondi regionali relativi a contributi per centri di vacanza di cui al n. 7) secondo comma del precedente art. 1 per i quali restano transitoriamente in vigore le norme dell'art. 24 della LR 7-4-76 n. 15 come sostituito dall'art. 19 della LR 30-5-78 n. 35.

ARTICOLO 4

(Avviamento al lavoro dei non vedenti)

Con decorrenza dal 1 gennaio 1982 è delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni relative alla fornitura di attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro dei non vedenti, già di competenza dell'Unione Italiana Ciechi, trasferite alla Regione con DPR 23 dicembre 1978.

Le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate a norma dell'art. 29 della LR 19-12-1979 n. 63.

Alla ripartizione dei fondi previsti per l'esercizio delle funzioni delegate si provvede, in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente, nell'ambito dei piani di cui all'art. 21 della LR 7-4-76 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 5

(Norme abrogative)

Sono abrogate le norme di cui agli articoli seguenti:

- 1) articoli 18, primo e secondo comma, 22, primo e secondo comma

e 24 della legge regionale 7 aprile 1976 n. 15 modificata con Legge regionale 30 maggio 1978 n. 35 e con Legge regionale 17 agosto 1979 n. 40;
2) articoli 12, terzo e quarto comma, 16, 17, 18 e 19 della Legge 12 marzo 1977, n. 18.

ARTICOLO 6

(Relazione Generale al Consiglio regionale)

Il Presidente della Giunta reg.le sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 24, secondo comma, della LR 19 dicembre 1979, n. 63, trasmette al consiglio regionale una relazione sui risultati della gestione e sulla efficienza dei servizi, proponendo eventuali modifiche.

Il Consiglio regionale approva la relazione di cui al comma precedente formulando indirizzi per la migliore attuazione delle finalita'.

ARTICOLO 7

(Variazioni al bilancio regionale per l'anno 1982)

Agli effetti della presente legge sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982:

Capitoli da sopprimere (esclusa gestione residui):

2o obiettivo: promozione della salute

2.3. Piano di intervento in materia di assistenza sociale

2.3.1. Programma di ripartizione delle risorse destinate ad interventi sociali (Art. 31 LR 19-12-1979 n. 63)

Cap. 23000

"Servizio di assistenza alla famiglia, alla maternita', all'infanzia ed all'eta' evolutiva (LR 12-3-77 n. 18 e L. 22-5-78 n. 194)"

competenza	L. 9.072.264.910
cassa	L. 7.900.000.000

Cap. 23020

"Spese e contributi per le funzioni di prevenzione e di interventi contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope (Legge 22-12-75 n. 685)"

competenza	L. 200.568.366
cassa	L. 175.000.000

Cap. 23060

"Finanziamento delle funzioni gia' esercitate dalla regione ed attribuite ai

comuni per effetto del DPR 24-7-77 n. 616
(art. 8 - comma 2 LR 7-4-76 n. 15 e
successive modifiche)"

competenza	L. 4.099.000.000
cassa	L. 4.050.000.000

Cap. 23090

"Contributi per le funzioni proprie dei
comuni in materia di assistenza sociale (LR
7-4-76 n. 15 e 30-5-78 n. 35)

competenza	L. 1.050.000.000
cassa	L. 1.000.000.000

Cap. 23140

"Somme destinate ai comuni per l'esercizio
delle funzioni già svolte dalla disciolta
ANMIL (L. 21-10-78 n. 641)"

competenza	L. 1.240.000.000
cassa	L. 1.100.000.000

4o obiettivo: Assetto del territorio

4.4. Altri interventi.

Cap. 44020

"Fondo sociale da ripartire fra i Comuni
per l'integrazione
dei canoni di locazione
per i conduttori meno abbienti (L. 27-7-78
n. 392)"

competenza	L. 3.288.637.000
cassa	L. 3.000.000.000

Totale

competenza	L. 18.950.470.276
cassa	L. 17.225.000.000

Capitoli da ridurre

2o obiettivo: promozione della salute

2.3. Piano di interventi in materia di assistenza sociale

2.3.1. Programma di ripartizione delle risorse destinate ad
interventi sociali (art. 31 LR 19-12-79 n. 63)

Cap. 23040

"Somme destinate ai comuni per l'esercizio
delle funzioni già svolte dalla disciolta
ENAOLI (L. 21-10-78 n. 641)"

competenza	L. 4.050.000.000
cassa	L. 4.050.000.000

Cap. 23120

"Somme destinate ai comuni per l'esercizio

delle funzioni già svolte dalla disciolta

ONPI (L. 21-10-78 n. 641)"

competenza L. 550.000.000

cassa L. 400.000.000

2.3.3. Programma di interventi diretti
dalla Regione nel settore dell'assistenza
agli handicappati

Cap. 23300

"Spese relative alla gestione della stamperia Nazionale Braille e
della scuola nazionale Cani Guida di Scandicci

competenza L. 20.000.000

cassa L. 20.000.000

Totale

competenza L. 4.620.000.000

cassa L. 4.470.000.000

Istituzione dei seguenti nuovi capitoli

2o obiettivo: promozione della salute

2.3.1. Programma di ripartizione delle risorse destinate ad
interventi sociali.

Cap. 23160

"Fondo sociale regionale (Finanziamenti
statali)"

competenza L. 18.401.470.276

cassa L. 16.625.000.000

Cap. 23170

"Fondo sociale regionale - Finanziamento
delle funzioni già esercitate dalla
Regione e attribuite ai comuni per effetto
del DPR 24-7-77 n. 616 (Art. 8 comma 2 LR
7-4-76 n. 15 e successive modificazioni)"

competenza L. 4.099.000.000

cassa L. 4.050.000.000

Cap. 23180

"Fondo sociale regionale (Finanziamento
regionale)"

competenza L. 1.050.000.000

cassa L. 1.000.000.000

2.3.3. Programma di interventi diretti della Regione nel settore
dell'assistenza agli handicappati

Cap. 23360

"Finanziamento funzioni delegate in materia
di predisposizione di attrezzature per
l'avviamento al lavoro dei non vedenti"

competenza	L.	20.000.000
cassa	L.	20.000.000

Istituzione dei seguenti nuovi capitoli

2o obiettivo: promozione della salute

Totale		
competenza	L.	23.570.470.276
cassa	L.	21.695.000.000

Riepilogo variazioni

In diminuzione		
Per soppressione capitoli		
competenza	L.	18.950.470.276
cassa	L.	17.225.000.000

Per riduzione capitoli		
competenza	L.	4.620.000.000
cassa	L.	4.470.000.000

Totale		
competenza	L.	23.570.470.276
cassa	L.	21.695.000.000

In aumento		
Per istruire capitoli		
competenza	L.	23.570.470.276
cassa	L.	21.695.000.000

A pareggio	L.	0
------------	----	---

ARTICOLO 8

(Finanziamento del fondo sociale e delle funzioni delegate per l'anno 1983 e successivi)

Al finanziamento del fondo sociale per gli anni 1983 e successivi si provvede iscrivendo nei bilanci in corrispondenza dei capitoli sottoindicati quanto segue:

- a) al Cap. 23160 "Fondo sociale regione" (Finanziamento statale) i finanziamenti provenienti dai provvedimenti legislativi statali indicati ai punti 1) e 3) del comma 2 dell'art. 1;
- b) al Cap. 23170 "Fondo sociale regionale".
Finanziamento delle funzioni già esercitate dalla Regione ed attribuite ai comuni per effetto del DPR 24-7-77 n. 616 (Art. 8, comma 2 LR 7-4-76 n. 15 successive modificazioni) i fondi previsti dalle disposizioni in vigore;
- c) al Cap. 23180 "Fondo sociale regionale" (Finanziamento regionale) i fondi di cui all'art. 1, secondo comma, punti 2, 5, 6 e 7, nonché gli ulteriori fondi determinati con legge di

bilancio.

Al finanziamento delle funzioni ai sensi dell'art. 5 della presente legge per gli anni 1983 e successivi si provvede con le singole leggi di bilancio.

ARTICOLO 9

(Norme transitorie)

I fondi assegnati alla Regione, negli anni precedenti al 1982, ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 della legge 27-7-78 n. 392, e non ancora utilizzati sono ripartiti ed assegnati secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della presente legge.